

# ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
<b>Codice Fiscale</b>	00610880379
<b>Numero Rea</b>	BO 361761
<b>P.I.</b>	00610880379
<b>Capitale Sociale Euro</b>	120.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	522190
<b>Società in liquidazione</b>	si
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.073.295	10.073.363
<b>Totale crediti</b>	10.073.295	10.073.363
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	1.578	3.410
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	10.074.873	10.076.773
<b>Totale attivo</b>	10.074.873	10.076.773
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	120.000	120.000
<b>VI - Altre riserve</b>	(81.869)	(81.870)
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(25.585)	8.553
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	1.212	(34.138)
<b>Totale patrimonio netto</b>	13.758	12.545
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	76.090	98.970
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.985.025	9.965.258
<b>Totale debiti</b>	9.985.025	9.965.258
<b>Totale passivo</b>	10.074.873	10.076.773

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.880	22.700
5) altri ricavi e proventi		
altri	15.150	7.257
Totale altri ricavi e proventi	15.150	7.257
Totale valore della produzione	38.030	29.957
B) Costi della produzione		
7) per servizi	31.705	28.682
14) oneri diversi di gestione	1.418	19.181
Totale costi della produzione	33.123	47.863
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.907	(17.906)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	1
Totale proventi diversi dai precedenti	-	1
Totale altri proventi finanziari	-	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.695	16.233
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.695	16.233
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.695)	(16.232)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.212	(34.138)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.212	(34.138)

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2020.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile di esercizio di euro 1.212.

Ai sensi del DL 31.12.2020 n.183 (c.d. DL Milleproroghe) convertito nella Legge 26.02.21 n. 21 attraverso una modifica dell'art.106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, emanato a causa dell'emergenza epidemiologica da *Coronavirus (Covid-19)*, la società ha usufruito del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2020, è il settimo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2019:

### **ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009**

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152.

### **Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010**

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;
- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza in Cassazione.

Si precisa che nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competeva ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

### **Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011**

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019

depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello non è stata impugnata per Cassazione, come preannunciato in sede di Nota Integrativa 2019, per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali. Anche a questo proposito, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

#### **Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER**

Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti preso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. "obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione", ha condannato "la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario". Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p.A. seguito dal decreto di sospensione e successiva conferma. A tale proposito è stato siglato un accordo transattivo in data 26 aprile 2021 con rinuncia da parte di Tper alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc ed il pagamento di un contributo alle spese legali. Da parte ATC è stata espressa rinuncia al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. Contro la suddetta sentenza n. 2451/19 è stato presentato Appello da TPER datato 17/7/20 e successivamente Memoria di Costituzione ed Appello incidentale da parte di ATC. All'Udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022. Si presume che si possa arrivare a sentenza non prima di primavera 2023.

#### **Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014**

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Tale sentenza di primo grado è stata opportunamente impugnata nei termini in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER, grazie al gratuito patrocinio dei difensori. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. e quello relativo al ramo sosta al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna infatti precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione degli accertamenti sugli esercizi 2011/2014, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di una delibera di Giunta del Comune di Bologna del 2009, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP, ammontante ad Euro 248.931,41, si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene come da dichiarazione risultante da verbale di Assemblea del 10/06/2016, che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta ad ATC l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Già nell'esercizio 2016 è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper. Tale fondo, prudenzialmente, resta invariato nel bilancio 2020.

Si evidenzia in questa sede, non solo la piena convinzione delle valide ragioni espresse dai legali nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta, ma anche, in seconda battuta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, che le sanzioni non sono comunque da irrogare quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, come nella fattispecie in oggetto. Pertanto, relativamente agli accertamenti degli anni 2012, 2013, 2014, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito nei confronti del Comune di Bologna per la sola quota capitale. Avendo quindi ritenuto fondata la richiesta espressa dai difensori, in sede di contenzioso tributario, in merito alla esenzione dalle sanzioni sopra

citata e supportata da un parere pro veritate dello studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna), che ci conforta sul fatto che nella malaugurata ipotesi di soccombenza sulle sanzioni queste ultime siano di competenza del Comune di Bologna, non è stato rilevato il debito per sanzioni.

#### **Cause di lavoro**

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

Non ci sono fatti di rilievo in essere dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare, oltre a quanto relazionato sopra.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna in relazione alla Sentenza della Corte dei Conti di cui sopra, nonché della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù delle cause di cui sopra. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e recentemente anche dal Comune di Bologna. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

#### **Criteri di formazione**

#### **Redazione del bilancio**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

#### **Principi di redazione del bilancio**

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

#### **Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio**

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

#### **Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

**Altre informazioni****Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

**Operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### **Attivo circolante**

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.486.762 invariati rispetto al 2019.

Si precisa che i crediti che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.486.762 sono pari a Euro 10.073.295 e sono così composti:

- Clienti per Euro 245.710;
- Crediti V/altri per Euro 10.513.374 comprensivo:
  1. di un credito verso Tper per Euro 8.899.426 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
  2. di un credito di Euro 248.931 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
  3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
  4. Crediti vari per Euro 66.222;
- Crediti v/Fornitori per Euro 16.053;
- Crediti tributari per Euro 784.920, voce composta dal credito IVA per Euro 151.175, Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 571.324, Crediti diversi verso erario di euro 62.421.

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione" per Euro 81.869 che risulta quale contropartita del conto "Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

### Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	98.970	-	-	-	22.880	76.090	22.880-	23-
<b>Totale</b>	<b>98.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.880</b>	<b>76.090</b>	<b>22.880-</b>	<b>23-</b>

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" è stato rideterminato in funzione della valutazione dei rischi oggettivi

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società, invariato nel 2020.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso società di Revisione, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 1.477 nel 2020 si è decrementato di Euro 22.880 in relazione ad oneri sostenuti nel corso del 2020.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.:

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Fondi per rischi e oneri</i>		
	Fondo solidarietà contr. inps	12.764
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	1.478
	Fondo Rischi contenzioso IRAP	61.849
	Arrotondamento	1-
	<b>Totale</b>	<b>76.090</b>

## Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 9.985.025 sono così composti:

- Debiti v/Clienti Euro 3.826
- Debiti v/Banche Euro 4.466
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 104.463
- Fornitori Euro 421.871
- Fornitori Controllanti Euro 1.140.322
- Debiti diversi v/controllanti Euro 68.890
- Debiti diversi v/terzi Euro 8.241.187.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.140.322 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 68.890. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 4.046.994..

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

### **Valore della produzione**

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 22.880.

### **Costi della produzione**

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

### **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

### **Dati sull'occupazione**

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	<b>Sindaci</b>
<b>Compensi</b>	17.700

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di liquidazione per un residuo di Euro 4.500

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2019 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, l'unico fatto di rilievo di enorme gravità da segnalare è l'avvento della pandemia da coronavirus che ha avuto un impatto fortemente negativo sulla generalità delle imprese a livello mondiale. Al momento, tuttavia, si ritiene che tale accadimento non abbia alcuna incidenza sulla procedura di liquidazione, con la sola eccezione del differimento dei termini processuali.

### **Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

### **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

## **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.212,23 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bologna, 25/05/2021

Paolo Diegoli, Liquidatore

## **ATC S.p.A. in liquidazione**

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

### **Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 redatta sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile**

Ai Soci,

Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto che il controllo contabile sia attribuito al Collegio Sindacale o ad una Società di Revisione / Revisore Esterno, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del citato D. Lgs 39/2010, è stata svolta dal revisore legale nominato dall'assemblea degli Azionisti dell'1 luglio 2020.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio di ATC S.p.A. in liquidazione al 31.12.2020, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile d'esercizio di euro 1.212 (perdita d'esercizio esercizio 2019 Euro 34.138). Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge e, ai sensi della deroga contenuta nell' ex. art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prorogata con la Legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 al D.L. n. 183/2020, la convocazione dell'assemblea dei soci è stata effettuata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dottor Mario Mastromarino, ci ha consegnato la propria relazione datata 10 giugno 2021 contenente la *"Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"* consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

#### **1) Funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Nel corso dell'esercizio, abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore ed istituzioni locali e alle assemblee dei soci; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.



Abbiamo acquisito dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni e eventi di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, del sistema di controllo interno, anche tramite la raccolta di informazioni dal liquidatore responsabile e dai colloqui con la società di revisione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dal liquidatore e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione, attraverso colloqui nel corso dei quali non sono emersi aspetti rilevanti tali da rendere necessario procedere con specifici approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ATC non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Nell'ambito di tale attività, la società di revisione ha peraltro proceduto ad asseverare i saldi patrimoniali in essere nei confronti del Comune di Bologna, così come richiesto dalla normativa pubblica applicabile.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione, oltre quelli enunciati infra e nella nota integrativa.

## **2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio**

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale è riportato: *“Non esprimo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 di ATC S.p.A. in liquidazione. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione”.*

Abbiamo proceduto ad esaminare il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, presentato in forma abbreviata nel rispetto delle norme di legge.

Con riferimento a tale bilancio, il Collegio richiama la cessione del ramo sosta ed attività accessorie a TPER S.p.A, perfezionata in data 5 maggio 2014 a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi della sosta alla stessa TPER, nonché la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ATC del 30 giugno 2014 di messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore nella persona del dottor Paolo Diegoli che ha assunto pieni poteri con decorrenza 2 luglio 2014. Il bilancio sottoposto al nostro esame rappresenta pertanto il settimo successivo alla messa in

liquidazione della società ed è stato redatto in conformità all'art. 2490, comma 4 del Codice Civile, ed a quanto interpretato ed indicato nel principio contabile OIC n.5.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto di nostra conoscenza, il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 5 del codice civile e dell'art. 2426 del Codice Civile, rispetto ai criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2020.

Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il liquidatore ha fornito, nella Nota integrativa, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sul relativo risultato ed i cui aspetti di rilievo sono richiamati dallo scrivente collegio nel paragrafo che segue.

### ***Aspetti di rilievo del bilancio di ATC S.p.A in liquidazione***

#### **1 - Il Contenzioso IRAP**

Il collegio Sindacale, come svolto anche per i bilanci degli esercizi precedenti, richiama in particolare:

a) i contenuti ed i risultati compiutamente commentati dal liquidatore in merito al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate di Bologna, relativamente alla determinazione dell'IRAP, con specifico riferimento al calcolo del cosiddetto "cuneo fiscale" del ramo trasporti, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

b) la notifica del 9 marzo 2015 ad ATC - ed a TPER S.p.A., a seguito di ulteriore verifica fiscale sull'esercizio 2011, di un avviso di accertamento, sempre riguardante l'applicazione dell'agevolazione del cuneo fiscale, avverso il quale la Società promuoveva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna; il ricorso che veniva respinto con sentenza della CTP del 19 febbraio 2016, veniva impugnata, in data 18 maggio 2016, in Commissione Tributaria Regionale con istanza di sospensione di efficacia della stessa; l'istanza di sospensione veniva rigettata in data 15 luglio 2016 ed il ricorso rigettato con sentenza del 13 agosto 2019, depositata in data 3 gennaio 2020. Come a suo tempo già paventato nella nota integrativa al bilancio 2019, a causa della carenza delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'iter legale processuale, il liquidatore veniva impossibilitato ad impugnare la sentenza per Cassazione.

Ai fini del bilancio 2020, il trattamento contabile degli oneri riferiti a tale contenzioso seguiva, nel rispetto del principio della competenza, quello già adottato nel precedente contenzioso di cui alla lettera a) rispetto all'effettivo destinatario degli stessi, ovvero T PER;

c) la notifica, in data 27 ottobre 2016, di un ulteriore processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui seguiva e si concludeva il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Anche in questo caso le violazioni ed i rilievi contestati riferiscono all'applicazione del cuneo fiscale ai fini IRAP. Il ricorso veniva presentato dal liquidatore avanti alla CTP di Bologna e da questa rigettato con sentenza del 21 dicembre 2018, depositata in data 7 ottobre 2019, a sua volta impugnata avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna grazie al supporto gratuito dei consulenti già a suo tempo incaricati.

Per i contenziosi tributari di cui sopra, i sindaci rilevano che mentre il contenzioso di cui al punto a) è riferito in modo indistinto al settore trasporti e sosta, i contenziosi tributari di cui ai punti b) e c) sono riferiti in modo distinto anche al settore sosta e separatamente notificati anche a TPER S.p.A.

Nelle proprie relazioni al bilancio 2016, 2017, 2018 e 2019 Il Collegio rilevava infine che, a seguito, della negativa evoluzione del contenzioso tributario di cui al punto a), Equitalia aveva disposto il pignoramento della liquidità di ATC, con escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati presso le banche e dei crediti tributari a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo a tali contenziosi tributari, il collegio premette e ricorda che i rilievi dell'Agenzia delle Entrate si basano sull'assunto che le agevolazioni del cuneo fiscale non si applicano alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dei trasporti, ecc.. Tale posizione, come sostenuto dai

legali della Società, appare contestabile per diverse ragioni e, in particolare, per il fatto che ATC non solo non operava in regime di concessione, in virtù del “contratto di servizi” sottoscritto con il Comune di Bologna, ma anche perché ad ATC non era riferibile alcuna “tariffa sensibile”, né il ticket di viaggio teneva in considerazione, nella sua determinazione, il costo fiscale dell’IRAP.

I sindaci concordano peraltro con la Società che, nella denegata ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi contestati (inclusi sanzioni ed interessi) riferibili al settore trasporto, in applicazione delle norme contenute nell’articolo 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012, sarebbero di esclusiva competenza e pertinenza di TPER S.p.A.. Tale interpretazione è confermata e sostenuta da autorevoli pareri *pro veritate* che gli amministratori prima, nel 2013 (Professor Acquarone di Genova), ed il liquidatore dopo, nel 2015 (Professor Nanni dello Studio Galgano di Bologna), hanno richiesto al fine di supportare i trattamenti contabili relativi ai rapporti patrimoniali ed economici in essere tra ATC e TPER disciplinati nei bilanci ATC, già a partire dal 2012.

Conseguentemente, il collegio ha sempre concordato sulla definizione e contabilizzazione dei rapporti patrimoniali creditori e debitori in essere con TPER adottati dagli amministratori prima e dal liquidatore dopo, in applicazione del citato articolo 10 dell’atto di scissione, il quale regola in modo inequivocabile il trattamento delle sopravvenienze attive e passive di “ramo”, determinandone le potenziali passività ed attività, rispettivamente a carico e a favore di TPER.

In altre parole, il trattamento contabile adottato dal liquidatore, in continuità con quanto fatto dai precedenti amministratori, esaustivamente commentato in nota integrativa (anche nei suoi aspetti numerari) e supportato dagli autorevoli pareri legali - ed indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni e dei motivi che hanno condotto la Società a promuovere ricorso in Cassazione -, riflette la previsione dell’art. 10 del suddetto atto di scissione in merito all’inequivocabile identificazione dell’effettivo e principale titolare del contenzioso.

Con particolare riferimento ai rapporti con TPER S.p.A, il collegio richiama la diversa posizione di quest’ultima sulle reciproche obbligazioni scaturenti dall’atto di scissione e conferma, rispetto al contenzioso relativo agli anni 2007-2010 ed ai pignoramenti eseguiti da Equitalia sulle disponibilità di ATC, la propria condivisione circa l’azione legale intrapresa dal liquidatore nei confronti di TPER, citata in giudizio con atto del 24 febbraio 2017 per il riconoscimento delle proprie ragioni e spettanze.

Il collegio richiama inoltre la sentenza n. 2451 del 14 novembre 2019 con cui il tribunale di Bologna riconosceva le ragioni di ATC dichiarando TPER “*obbligata ... a tenere indenne ATC da quanto da quest’ultima versato all’Erario...*”, condannandola quindi a rifondere ATC di quanto pignorato dall’Erario. La sentenza, come illustrato dal liquidatore in nota integrativa, munita della relativa formula esecutiva, veniva notificata a TPER in data 19 dicembre 2019, unitamente all’atto di precetto a cui sono seguiti il pignoramento presso terzi dell’importo contestato ed il ricorso di opposizione di TPER. Successivamente, in data 26 aprile 2021 il liquidatore, assistito dal legale incaricato, siglava un accordo transattivo con rinuncia di TPER alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc e pagamento delle spese legali, mentre ATC rinunciava nel contempo al processo esecutivo ed ai pignoramenti in essere.

In data 17 luglio 2020, TPER presentava ricorso in appello avverso la sentenza n. 2451 del novembre 2019 a cui seguiva da parte di ATC Memoria di Costituzione ed Appello incidentale. Nell’udienza del 27 aprile 2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022, la cui definitiva sentenza, secondo quanto stimato dal liquidatore sarebbe attesa non prima della primavera 2023.

In merito, invece, ai rilievi formulati dall’Agenzia delle Entrate sull’inapplicabilità delle agevolazioni del cuneo fiscale al costo dei dipendenti del settore sosta, i legali interpellati li hanno ritenuti assolutamente contestabili. Il liquidatore, inoltre, ha ricordato in nota integrativa che la sopravvenienza passiva a carico di ATC, nell’eventuale soccombenza dei contenziosi, potrebbe essere riaddebitata al Comune di Bologna, come anche confermato dal parere di un autorevole studio legale.

Come evidenziato dal liquidatore, il Comune di Bologna asserisce, peraltro, che potrebbe essere oggetto di riaddebito solo l’imposta e non anche le sanzioni.

A parere dello scrivente Collegio, tenuto conto dell’autorevole parere legale acquisito dal liquidatore, risulta tuttora prematuro affrontare l’approfondimento o meno di quanto dichiarato dal Comune di Bologna in tema di riconoscimento di sanzioni.

Il collegio ritiene invece opportuno richiamare quanto illustrato dal liquidatore nella nota integrativa in merito all'impossibilità, già paventata lo scorso anno e confermata nel 2020 in relazione all'accertamento Irap 2011, di adire i successivi gradi di giudizio dei vari contenziosi in essere "... per la carenza di risorse finanziarie della liquidazione".

Pertanto, il collegio, che nel corso del suo mandato ha sempre monitorato l'insorgenza di eventuali criticità finanziarie, anche legate ad eventuali richieste dei creditori sociali, ribadisce che lo sviluppo dei suddetti contenziosi, possa determinare l'evoluzione della liquidazione anche verso scenari di apertura di procedure concorsuali.

## 2 – Il Contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti

Ai fini di una migliore comprensione dell'evoluzione del contenzioso in oggetto, il Collegio ritiene opportuno rinviare a quanto riportato nelle precedenti relazioni al bilancio e, in particolare, a quanto già descritto nelle relazioni al bilancio dal 2013 al 2019.

Il Collegio richiama la sentenza n. 636/2016 della Corte dei Conti del 4 novembre 2016, che, in parziale accoglimento, rideterminava il debito dell'Agente Contabile nei confronti del Comune di Bologna in circa Euro 239 mila, e l'atto esecutivo del 4 marzo 2019 esperito dal Comune di Bologna di pignoramento delle disponibilità residue della società in giacenza presso la Banca di Bologna alla stessa data. Il Collegio ricorda che l'importo residuo non pignorato risulta coperto dal fondo rischi iscritto a bilancio per pari importo

## 3) **Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Alla luce delle risultanze dell'attività da noi svolta e tenuto conto dei contenuti della relazione di revisione rilasciata in data 10 giugno 2021 dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, così come descritti nel paragrafo "*Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della relazione di revisione, riferiti in particolare alle significative e pervasive incertezze circa gli esiti dei vari contenziosi in essere, nonché all'incapacità del liquidatore di sostenere ulteriori oneri per adire ai gradi di giudizio superiori, considerati:


- a. Il patrimonio della Società, che al 31 dicembre 2020 permane ad oggi positivo;
- b. Il buon esito delle operazioni di liquidazione della società, che rimane subordinato alle aspettative di generare, nei tempi necessari, i flussi di cassa conseguenti al realizzo delle poste attive iscritte in bilancio; le voci creditorie nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 sarebbero infatti ragionevolmente sufficienti ad assolvere tutte le obbligazioni sociali di ATC S.p.A. in liquidazione, fatte salve le considerazioni di cui al successivo punto d);
- c. Il buon esito delle operazioni, che rimane altresì subordinato all'assenza di ulteriori possibili contenziosi con i fornitori che ad oggi stanno dimostrando disponibilità ad attendere l'evoluzione dei vari contenziosi in essere, pur nel contesto del prudente comportamento del liquidatore di sospensione di tutti i pagamenti, volto a garantire il rispetto dell'ordine dei privilegi di legge, e che potrebbero determinare l'evoluzione della liquidazione verso scenari di apertura di procedure concorsuali,
- d. i tempi stimati di definitiva chiusura del contenzioso con TPER (primavera del 2023), nel ragionevole presupposto di positiva conclusione per ATC, che potrebbero non favorire in tempi sufficienti un certo recupero della capacità finanziaria della società necessaria a supportare eventuali ulteriori gradi di giudizio, ad oggi non prevedibili, in particolare rispetto all'eventuale negativa evoluzione dei rapporti con il Comune di Bologna sulla diversa interpretazione delle competenze delle sanzioni IRAP riferite alla sosta
- e. le limitazioni previste dalla normativa pubblica in materia di soccorso finanziario

il Collegio Sindacale concorda con le conclusioni espresse dal Revisore Legale sull'assenza di elementi necessari e sufficienti per formulare previsioni ragionevolmente certe sull'evoluzione della liquidazione.

Pertanto, il Collegio Sindacale, nel ribadire la propria attenta vigilanza sull'evoluzione dei contenziosi tributari e legali e sulla tempestività dei provvedimenti eventualmente da adottare a tutela dei creditori sociali, invita i Soci a tenere conto, nel proprio processo decisionale, delle osservazioni contenute nella presente relazione inclusa l'assenza di disponibilità liquide necessarie a garantire la prosecuzione della gestione corrente della liquidazione, non formulando obiezioni, per quanto di propria competenza, in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Liquidatore.

Bologna, 11 giugno 2021

Il Presidente del Collegio Sindacale



Dottorssa Marina Marino

**ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**  
**Sede Legale Via Rubbiani n. 5 – 40124 BOLOGNA**  
**Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA – C.F. e n. iscrizione 00610880379**  
**Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 361761**  
**Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.**  
**P.IVA n. 00610880379**

\* \* \* \*

**Relazione del revisore indipendente**  
**ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**  
**al Bilancio intermedio di liquidazione chiuso il 31/12/2020**

*All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. in liquidazione,*

A seguito di nomina con assemblea dei soci dell'01 luglio 2020, il sottoscritto Revisore, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c..

In relazione alle attribuzioni a me spettanti in qualità di Revisore Legale della società **ATC S.p.A. in liquidazione** espongo la presente

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione**

***Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio***

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile dell'allegato bilancio intermedio di liquidazione della Società ATC S.p.A. in liquidazione (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 di ATC S.p.A. in liquidazione. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione.

***Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio***

Nella Nota Integrativa che accompagna il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 viene precisato che sono pervenuti alla Società avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini IRAP relativamente ai seguenti periodi d'imposta:

- dal 2007 al 2010, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 3.726.949,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (da ora "CTP"), rigettato con Sentenza del 20.06.2014, e successivamente ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (da ora "CTR") anch'esso rigettato con Sentenza del 05.06.2015. Quest'ultima veniva impugnata in Cassazione ma ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza di trattazione;
- 2011, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 1.305.905,00=. Avverso tale avviso di accertamento la Società proponeva ricorso alla CTP, rigettato con Sentenza del 19.02.2016, e successivamente ricorso in Appello davanti alla CTR anch'esso rigettato con



Sentenza del 13.08.2019. Quest'ultima non è stata impugnata in Cassazione in quanto, come riportato in Nota Integrativa dal Liquidatore *"per carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali"*;

- dal 2012 al 2014, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 308.332,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla CTP, rigettato con Sentenza del 21.12.2018, e successivamente proposto ricorso in Appello davanti alla CTR grazie al gratuito patrocinio dei difensori. Attualmente il giudizio è pendente in CTR.

In ordine a tali eventi si precisa che gli Amministratori, previa acquisizione di autorevoli pareri, avevano ritenuto ragionevole iscrivere già nel loro Rendiconto della gestione, relativo al periodo dall'01.01.2014 all'01.07.2014, il debito verso l'Erario e, contestualmente dall'altro, il corrispondente credito nei confronti di TPER S.p.a., quale società beneficiaria in ragione degli atti di scissione intervenuti nel corso dell'esercizio 2012 e, segnatamente, in ordine al fatto che *"la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza"* che, nel caso di specie, attiene al ramo d'azienda "Trasporto" scisso in TPER S.p.a..

Ciò non di meno, il Liquidatore, uniformandosi all'operato dei precedenti Amministratori, nonché previa acquisizione di parere pro veritate da parte di prestigioso studio legale di diritto amministrativo – commerciale italiano, manteneva tale impostazione contabile nei bilanci intermedi di liquidazione, e da ultimo, nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 in relazione al quale, nella Nota Integrativa, precisa che *"nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo d'azienda "Trasporto" non compete ad ATC S.p.A. in liquidazione ma a TPER S.p.A. e quello relativo al ramo d'azienda "Sosta" al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti"*.

A seguito delle azioni esecutive esperite dall'Agente della riscossione nei confronti della Società, il Liquidatore notificava in data 24.02.2017 atto di citazione contro TPER S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per complessive Euro 4.975.305,00=, all'esito della quale il Tribunale di Bologna, con Sentenza n. 2451/19 del 14.11.2019, condannava TPER S.p.A. al pagamento in favore della Società dell'importo da quest'ultima concretamente corrisposto all'Erario. Al riguardo il Liquidatore precisa in Nota Integrativa che in data 17.07.2020 TPER S.p.A. presentava Appello avverso la citata Sentenza e all'Udienza del 27.04.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.10.2022, mentre in data 26.04.2021 veniva siglato accordo transattivo con cui da una parte TPER S.p.A. rinunciava alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc impegnandosi al pagamento di un contributo alle spese legali e, dall'altra, la Società rinunciava al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere.

In considerazione degli eventi sopra esposti, le significative incertezze che caratterizzano gli esiti finali dei contenziosi fiscali pendenti, che al momento vedono la Società soccombente nei vari gradi di giudizio, nonché l'incapacità del Liquidatore di sostenere ulteriori oneri per adire ai gradi di giudizio superiori da un lato, e la significativa incertezza di recuperabilità dei crediti verso TPER S.p.A. e verso il Comune di Bologna dall'altro, costituiscono aspetti rilevanti e pervasivi che investono il bilancio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2020, tali da condurmi ad esprimere il mio giudizio così come riportato nella precedente sezione *"Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*.



**Altri aspetti**

Il bilancio intermedio di liquidazione della Società chiuso al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 07.05.2020 ha espresso dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

In considerazione della deroga contenuta nell' ex. art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prorogata con la Legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 al D.L. n. 183/2020, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020 è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

**Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione**

E' mia la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" nella presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Bologna, 10 giugno 2021

\* \* \* \*

Il Revisore Legale

Dott. Mario Mastromarino

